

Emanato con D.R. n. 3722 del 03.08.2018 come modificato dai DD.RR. n.2091 del 28.05.2019, n. 4985 del 2.12.2020 e n. 1237 del 31.03.2021

Pubblicato in albo web il 31.03.2021 - in vigore dal 01.04.2021 - a cura di Area Personale - Servizio personale docente e del Servizio legale e normazione – Area legale e generale

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CHIAMATE DEI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA, DI CUI ALL'ART. 24, COMMI 5 E 6, DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 -Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto del codice etico, le chiamate dei professori di seconda fascia a seguito di procedure valutative, ai sensi dell'art. 24, commi 5, 5-bis e 6, della legge 30.12.2010, n. 240 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 - Attivazione delle procedure

1. Le procedure di cui all'art. 1 sono attivate nell'ambito delle disponibilità di bilancio, in coerenza con la programmazione triennale richiamata dall' art. 18, comma 2, della legge n. 240/2010. La programmazione di cui sopra assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo delle procedure valutative.

2. Le motivate proposte di attivazione ed eventuale chiamata sono deliberate dal consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia nell'ambito delle risorse disponibili, ferme restando le altre disposizioni contenute nello Statuto di Ateneo.

3. In caso di valutazione di un ricercatore di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 in applicazione dei commi 5 e 5 bis dello stesso articolo, le delibere debbono contenere, oltre all'indicazione espressa di quello fra i due commi indicati ai sensi del quale si procede,

a) la specificazione del settore concorsuale e del settore scientifico disciplinare interessati;

b) l'individuazione del docente da valutare ai fini della chiamata;

c) le modalità della copertura finanziaria del posto;

d) la proposta di chiamata del docente interessato in caso di valutazione positiva e, nel caso di applicazione del comma 5 bis dell'art. 24 della legge n.240/2010, l'eventuale proposta di decorrenza della nomina nel presumibile rispetto del termine di cui all'art. 7 comma 1 del presente regolamento.

4. In caso di valutazione di ricercatori a tempo indeterminato in applicazione del comma 6 dell'art. 24 della L. 240/2010, le delibere debbono contenere:

a) la specificazione del settore concorsuale e del settore scientifico disciplinare interessati;

b) l'indicazione del numero delle posizioni per le quali si procede;

c) le modalità di copertura finanziaria della proposta;

d) la proposta di chiamata del docente selezionato al termine della procedura, in caso di valutazione positiva.

Art. 3 - Indizione delle procedure e presentazione delle domande

1. Ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, successivamente all'approvazione da parte del consiglio di amministrazione delle proposte di cui all'art. 2, sono indette, con decreto rettorale, le seguenti procedure:

a) ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 5 bis, della legge n. 240/2010: per la valutazione del titolare del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge stessa, precedentemente individuato, che si trovi nel terzo anno di applicazione del contratto stesso ovvero che abbia concluso il primo anno del medesimo contratto e che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della medesima legge per il corrispondente settore concorsuale. A tali procedure, a partire dal termine indicato nel comma 6 del medesimo articolo si applica il limite quantitativo ivi prescritto;

b) ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010: per la valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge stessa per il medesimo settore concorsuale, ancorché non inquadrati nel settore scientifico disciplinare oggetto del bando. L'indizione può essere effettuata fino al termine ultimo previsto dalle norme vigenti nel rispetto del vincolo quantitativo di cui all'art. 24 comma 6 della legge 30.12.2010 n. 240.

2. Alle procedure valutative è data pubblicità sul sito istituzionale dell'Ateneo.

3. Nel termine di quindici giorni dalla predetta pubblicazione, i docenti interessati sono tenuti a produrre al direttore del dipartimento domanda di partecipazione corredata dalle pubblicazioni scientifiche e dal curriculum dell'attività scientifica e didattica, nonché da ogni documento che ritengano utile ai fini della valutazione.

4. Non possono partecipare ai procedimenti di chiamata i parenti o gli affini, fino al quarto grado compreso, di un professore afferente al dipartimento che formula la proposta, ovvero del rettore, del direttore generale o di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Art. 4 - Commissione giudicatrice¹

1. La valutazione è effettuata da una commissione giudicatrice designata dal consiglio di dipartimento proponente e nominata con decreto rettorale pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo. L'elevata qualificazione scientifica dei commissari, da documentare nella delibera di designazione, è presunta in caso di inserimento negli elenchi dei docenti sorteggiabili ai fini della formazione delle commissioni giudicatrici per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge n. 240/2010.

2. Nelle procedure di prima fascia, la commissione viene formata, garantendo sempre, ove possibile, l'equilibrata rappresentanza di genere, ed è costituita da cinque professori ordinari di elevata qualificazione scientifica di cui almeno quattro appartenenti ad altri Atenei, inquadrati nel

¹ Articolo modificato dal D.R. n. 1237 del 31.03.2021 di emanazione delle *Disposizioni transitorie relative alle commissioni giudicatrici delle procedure di reclutamento di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato*

settore concorsuale relativo alla procedura bandita o, in caso di comprovata impossibilità, nel macrosettore concorsuale.

3. Nelle procedure di seconda fascia la commissione viene formata, garantendo sempre, ove possibile, l'equilibrata rappresentanza di genere, ed è costituita da tre professori ordinari di elevata qualificazione scientifica, di cui almeno due appartenenti ad altri Atenei, inquadrati nel settore concorsuale relativo alla procedura bandita o, in caso di comprovata impossibilità, nel macrosettore concorsuale.

4. Dei componenti della commissione uno è designato direttamente dal consiglio del dipartimento che ha richiesto la copertura del posto. I restanti componenti sono individuati tramite sorteggio all'interno di una rosa di nominativi, proposta dal consiglio di dipartimento medesimo, composta da un numero di candidati doppio rispetto al numero dei commissari da individuare. Le operazioni di sorteggio vengono svolte dal consiglio del dipartimento che ha richiesto la copertura del posto, a maggioranza dei professori ordinari presenti.

5. Eventuali rinunce alla nomina o dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e producono effetti solo dopo l'emanazione del provvedimento di accettazione del rettore. In caso di dimissioni o rinuncia da parte di un commissario sorteggiato, il sostituto è individuato tramite sorteggio dalla rosa residuale dei candidati di cui al comma 4. Analogamente si procede in caso di ulteriori rinunce o dimissioni, fino a quando la rosa residuale risulta composta almeno dalla maggioranza dei componenti originari. Nel caso in cui la rosa risulti insufficiente si provvede a formare una nuova rosa con le modalità indicate al comma 4.

6. I componenti esterni all'Ateneo devono appartenere ad Atenei diversi tra loro.

7. Si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

8. I componenti delle commissioni interni all'Ateneo o provenienti da altri Atenei devono essere in possesso dell'attestazione o dell'autocertificazione in ordine alla disciplina di cui all'art. 6, comma 7, della legge n. 240/2010. Della commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del succitato art. 6, comma 7, della legge n. 240/2010.

9. L'incarico di commissario interno di Ateneo è limitato a due procedure all'anno, esteso a tre in caso di settori di ridotta consistenza numerica.

10. Le commissioni operano collegialmente con il concorso di tutti i componenti, anche con l'uso di strumenti telematici e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.

11. I lavori della commissione non possono protrarsi per più di quattro mesi decorrenti dalla data di nomina da parte del rettore.

12. Il rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi indicati dal presidente della commissione prima della scadenza. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il rettore, con provvedimento motivato, annulla l'atto di nomina della commissione e avvia le procedure per la costituzione di una nuova commissione.

13. Le eventuali spese per la procedura sono a carico del dipartimento che ha proposto il bando.

CAPO II- SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Art. 5 -Fase eventuale di selezione preliminare

1. Nel caso in cui le domande di partecipazione alle procedure di cui all' art. 3 comma 1 lettera b) siano in numero superiore a quello delle posizioni disponibili ai sensi dell'art. 2 comma 4, la commissione giudicatrice procede preliminarmente a effettuare una valutazione comparativa dei docenti interessati al fine di indicare un numero di candidati pari a quello delle posizioni disponibili. La valutazione comparativa è effettuata in applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle procedure di cui all'art. 18 della L. 240/2010, in quanto applicabili.

2. Il verbale delle operazioni di cui al precedente comma è trasmesso nel più breve tempo possibile al rettore il quale con proprio decreto ne accetta la regolarità entro trenta giorni e restituisce gli atti alla commissione per il seguito del procedimento in applicazione dell'art. 6.
3. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il rettore restituisce con provvedimento motivato gli atti alla commissione, con l'indicazione degli adempimenti necessari.

Art. 6 - Valutazione dei candidati

1. Sono ammessi alla fase di valutazione i candidati che si trovino in una delle seguenti situazioni:
 - a) abbiano presentato domanda di partecipazione alle procedure di cui all'art. 3 comma 1 lettera a);
 - b) abbiano presentato domanda di partecipazione alle procedure di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) in numero non superiore alle posizioni indicate ai sensi dell'art. 2 comma 4 lettera b);
 - c) siano stati selezionati in applicazione dell'articolo 5.

2. La valutazione si svolge in conformità a standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e ai criteri fissati dal competente Ministero con D.M. 4.8.2011, n. 344. In particolare la commissione predetermina i criteri e le procedure per la valutazione anche sulla base delle indicazioni di seguito riportate che devono essere espressamente recepite nei verbali delle sedute.

3. Nella valutazione dell'attività scientifica che il candidato dichiara di aver svolta la commissione prende in considerazione i seguenti elementi:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti;
- c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- e) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
- f) organizzazione di congressi e convegni nazionali e internazionali in qualità di presidente del comitato organizzatore locale o membro del comitato scientifico;
- g) attività accademico istituzionale di responsabilità e/o di servizio.

4. Nella valutazione della produzione scientifica presentata dal candidato la commissione prende in considerazione i seguenti elementi:

- a) numero delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale;
- b) impatto delle pubblicazioni all'interno del settore scientifico disciplinare. A tal fine, va anche tenuto conto dell'età accademica;
- c) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- d) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- e) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- f) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- g) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale saranno tenuti in considerazione i seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:

- 1) numero totale delle citazioni;
- 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- 3) "impact factor" totale;

- 4) "impact factor" medio per pubblicazione;
- 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili)

5. Nella valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, la commissione prende in considerazione i seguenti aspetti:

- a) numero e caratteristiche dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
- b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'Ateneo, dei moduli/corsi tenuti; per le procedure di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) l'utilizzazione di tali esiti è facoltativo a giudizio della commissione;
- c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
- d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle -esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato;
- e) documentata competenza nel campo della didattica disciplinare.

6. Nel caso di applicazione dell'art. 24, comma 5 bis, della legge n. 240/2010 la Commissione predetermina i criteri per la valutazione della prova didattica. A tal fine il candidato, fatta salva espressa rinuncia manifestata per iscritto anche successivamente alla presentazione della domanda, è convocato con almeno quindici giorni di preavviso.

L'argomento della prova didattica, attinente al settore scientifico-disciplinare di appartenenza del candidato, è scelto per sorteggio dalla commissione, fra tre proposte predeterminate, nel corso di una riunione, suscettibile di essere svolta anche telematicamente, alla quale il candidato è ammesso ad assistere. Tale riunione deve essere conclusa almeno ventiquattro ore prima dello svolgimento della prova. Lo svolgimento della prova in presenza è pubblico. In caso di svolgimento della prova con modalità telematica il candidato può indicare fino a cinque persone che debbono essere abilitate ad assistervi.

7. Nell'ipotesi in cui il ricercatore sottoposto a valutazione sia stato inquadrato, ai sensi dell'art. 29, comma 7, della legge n. 240/2010 in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, si applica, per quanto possibile, l'art. 2, comma 2, del D.M. 4.8.2011, n. 344.

8. Le commissioni giudicatrici prendono in considerazione pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

9. Le commissioni giudicatrici valutano altresì la consistenza e la qualità complessiva della produzione scientifica del ricercatore fino alla data di presentazione della domanda, includendo anche la produzione scientifica elaborata dallo stesso successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale e avuto riguardo ai periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle assenze dal servizio correlate all'esercizio delle funzioni genitoriali.

10. Al termine della valutazione la commissione si esprime in merito al proseguimento della procedura da parte del candidato e trasmette gli atti al rettore con modalità indicate dal decreto di indizione e tali da attestare data certa.

CAPO III- CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 7 - Approvazione degli atti concorsuali e nomina

1. Entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli atti della commissione, il rettore con decreto ne accerta la regolarità e, verificati l'esistenza delle disponibilità finanziarie occorrenti e il rispetto delle disposizioni normative per il reclutamento di docenti presso le Università, nomina l'interessato professore associato afferente al dipartimento che ha proposto la procedura, con inquadramento nel settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto del bando.

2. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il rettore restituisce con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnando un termine per la conclusione dei lavori.

3. Per il personale di cui all'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, la nomina ha effetto dalla data di scadenza del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge stessa.

Per il personale di cui all'art. 24, comma 5 bis della legge n. 240/2010, la nomina ha effetto dalla data proposta nella deliberazione di cui all'art. 2 comma 3 lettera d) del presente regolamento.

Per il personale di cui all'art. 24, commi 5 bis e 6, della legge n.240/2010, la nomina può essere tuttavia differita all'esito delle verifiche di cui al comma 1.

4. I decreti di cui ai commi 1 e 3 sono comunicati tempestivamente al dipartimento proponente, al docente interessato e al Ministero dell'Università per gli adempimenti di competenza.

5. Al decreto che stabilisce l'approvazione degli atti è data pubblicità sul sito istituzionale dell'Ateneo insieme ad un allegato contenente gli atti medesimi; analoga pubblicità è data al decreto di nomina qualora distintamente emanato.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8 -Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia, con particolare riferimento a quelle relative al reclutamento di personale presso le Università.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale pubblicato nell'albo informatico istituito nel sito istituzionale dell'Ateneo ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di tale pubblicazione.